



TRIBUNALE DI VITERBO

IL G.I.

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

ritenuto che l'attore domanda la restituzione di somme asseritamene consegnate ai convenuti quali conferimenti per la costituzione di una società, poi non costituitasi;

ritenuto che tale controversia rientri nell'ambito di applicazione del D. LGS n. 5/03, con la conseguenza che deve applicarsi il rito ivi previsto;
ritenuto, infatti, che l'art. 1 lett. a) del D. LGS. Citato prevede l'applicazione delle disposizioni ivi previste per le controversie relative a *rapporti* societari, ivi compresi quelli concernenti la costituzione di un rapporto societario;

ritenuto che la controversia relativa alla restituzione di somme corrisposte quali conferimenti in vista della costituzione di una società rientri nella definizione di cui alla norma citata, non rilevando la circostanza che, poi, la società non si sia giuridicamente costituita;

ritenuto che ai sensi del comma 5 dell'art. 1 D. Lgs citato debba essere disposto il mutamento del rito;

P.Q.M.

Dispone il mutamento del rito ed assegna i termini di cui all'art. 7 D. Lgs. N. 5/03; manda al presidente di sezione per i provvedimenti di sua competenza ed alla cancelleria per le comunicazioni.

Viterbo, 30 marzo 2006.

IL G.I.
(Dott.ssa Silvia Albano)